Marina Resort con Iva al 10%

Autore : Marianna Annicchiarico

Categoria : In Pratica

Tagged as : Iva 10%, nautica da diportostrutture recettive

Data : 5 Luglio 2021

Con la risposta n. 360 del 20 maggio 2021, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% ai c.d. "Marina Resort": si tratta di strutture idonee ed attrezzate a consentire l'ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette, dotate di specifici impianti, servizi e attrezzature.

La disciplina

L'articolo 32, comma 1, del D.L. n. 133/2014 ha previsto la riconducibilità dei Marina Resort nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta, con applicazione limitata fino al 31 dicembre 2014. Per effetto delle modifiche successive, dal 1° gennaio 2016, vi rientrano le strutture organizzate per il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 365, della legge n. 208/2015).

La Corte Costituzionale n. 21 dell'11 febbraio 2016 ha dichiarato la parziale incostituzionalità del citato articolo 32, comma 1, per aver demandato la qualificazione dei Marina Resort come strutture turistico-ricettive all'aria aperta ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (il D.M. 3 ottobre 2014) senza alcun coinvolgimento delle Regioni.

Di conseguenza, è stato emanato il nuovo D.M. 6 luglio 2016 con cui, a decorrere dal 17 agosto 2016, sono stati definiti i nuovi requisiti minimi che i Marina Resort devono possedere per essere considerati "strutture ricettive all'aria aperta" (idonee ed attrezzate a consentire l'ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette ed essere dotate di specifici impianti, servizi e attrezzature).

Il comma 10-bis dell'articolo 100 del D.L. n. 104/2020 ha poi ulteriormente modificato la definizione di Marina Resort, prevedendo che la sosta e il pernottamento è consentita ai soli "diportisti" (non più genericamente "ai turisti"), nonché l'esclusione per "i servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".

Da ultimo, l'articolo 1, comma 598, della legge n. 178/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ha

soppresso le parole "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento", introdotta dal citato D.L. n. 104 del 2020.

Il trattamento IVA

La qualificazione dei Marina Resort alla stregua di strutture ricettive all'aria aperta, comporta la possibilità di applicare alle prestazioni rese ai (soli) diportisti ivi alloggiati, l'aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, che fa riferimento alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari".

Nell'espressione prestazioni "rese ai clienti alloggiati", a cui si applica l'aliquota ridotta del 10%, sono compresi non solo i servizi di accoglienza e messa a disposizione nel porto turistico dello specchio acqueo per il mero pernottamento dei diportisti, a bordo delle proprie imbarcazioni, ma anche i servizi strettamente accessori, quali i servizi di pulizia, i servizi di assistenza all'ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e l'addebito dei consumi.

Dunque, l'aliquota Iva ridotta, di fatto, è riservata per la mera messa a disposizione dello specchio d'acqua con i relativi servizi (corrente elettrica e acqua) per chi staziona nella barca. Resta, invece, soggetta all'aliquota IVA ordinaria il rimessaggio a secco della barca, lo spostamento della medesima nell'ambito del cantiere e l'alaggio (i.e., messa in acqua) non essendo questi servizi direttamente inerenti alla fornitura dell'alloggio.

Normativa

- articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
- articolo 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016);
- n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972;
- articolo 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217;
- articolo 100, comma 10-bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104;
- articolo 1, comma 598, della legge 13 ottobre 2020, n. 178;
- D.M. 3 ottobre 2014;
- D.M. 6 luglio 2016.

Prassi

- Agenzia delle entrate, risoluzione del 15 marzo 2002, n. 88;
- Agenzia delle entrate, risposta n. 360 del 20 maggio 2021.

Giurisprudenza

- Corte Costituzionale n. 21 dell'11 febbraio 2016